

La presente deliberazione viene affissa il 15 GEN. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 07 del 14 GEN. 2008

Oggetto: "Legge 10/91 – art. 31, comma 3 – DD.PP.RR. n. 412/93 e n. 551/99. D.L.vo n. 192/05 e s.m.i. – Esercizio e manutenzione degli impianti termici: Controllo e Verifiche". Affidamento del servizio all'A.S.E.A. S.p.a.

L'anno duemilasette il giorno quattordici del mese di GENNAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le	Carmine Nardone	Presidente	_____
2) Dott.	Pasquale Grimaldi	Vice Presidente	_____
3) Rag.	Alfonso Ciervo	Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing.	Pompilio Forgione	Assessore	_____
5) Dr.	Pietro Giallonardo	Assessore	_____
6) Dr.	Giorgio Carlo Nista	Assessore	_____
7) Dr.	Carlo Petriella	Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dr.	Rosario Spatafora	Assessore	_____
9) geom.	Carmine Valentino	Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio Iannella e del

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore M.E. istruita dal dott. Gianpaolo Signoriello di seguito riportata:

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 31 comma 3 della legge 10/91, del comma 18 dell'articolo 11 del DPR 412/93, successivamente modificato dall'articolo 13 del DPR 551/99, del D.L.vo 192/05 e s.m.i. la Provincia di Benevento, deve effettuare, con cadenza almeno biennale, anche avvalendosi di organismi esterni aventi adeguata capacità organizzativa e specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici siti sul territorio provinciale, con esclusione del comune di Benevento;

- questo Ente per il periodo dal 27.07.2004 al 26.10.2007, compreso proroghe, ha dato esecuzione alle disposizioni di cui alla normativa in premessa ricorrendo all'esternalizzazione del servizio, con predeterminazione dei rimborsi spesa da applicare a carico degli utenti;

- la Provincia di Benevento intende continuare l'attività di verifica degli impianti termici su tutto il territorio provinciale, con esclusione del comune capoluogo Benevento, ai sensi delle disposizioni di legge;

- il servizio da assicurare, come previsto dall'art. 31, consiste:

- a) nella campagna informativa e promozionale del servizio;
- b) nell'implementazione e continuo aggiornamento del catasto degli impianti termici e delle verifiche effettuate;
- c) nella programmazione ed esecuzione delle attività di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici;
- d) nella validazione e certificazione dei rapporti di prova e delle autocertificazioni eseguite;

CONSIDERATO che:

- con delibere di C.P. n. 61 del 30.07.2007 e n. 76 del 31.10.2007, la Provincia di Benevento ha approvato le modifiche allo Statuto del consorzio con attività esterna denominato "Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente" (in sigla A.S.E.A.), già approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale N° 134 del 18/03/2005 e N° 20 del 13/02/2006, per la trasformazione dell' A.S.E.A. in società in house providing, denominata "Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente S.p.a.";

- l'A.S.E.A. S.p.a. opera, pertanto, come società strumentale della Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 13, co. 1 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito in L. n. 248 del 04.08.2006 per la produzione di servizi strumentali all'attività dell'Ente e per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza dell'Ente medesimo;

- la Provincia di Benevento, attraverso la sua Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente, ha realizzato significative iniziative finalizzate alla promozione ed alla valorizzazione del territorio in materia di efficienza e risparmio energetico tra le quali: la campagna europea per l'energia sostenibile, l'educazione al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili, a scuola con l'energia, la settimana della cultura scientifica e della creatività, conferenze sulle fonti rinnovabili etc.;

- che l'A.S.E.A S.p.a., ai sensi dell'art. 5 dello statuto, si propone di migliorare l'efficienza energetica e promuovere il risparmio energetico al fine di minimizzare il fabbisogno di energia, sfruttare le fonti di energia rinnovabili e quelle non rinnovabili che usino combustibili fossili a minor impatto ambientale, nonché le risorse energetiche locali etc. A tal fine svolge con il supporto istruttorio e tecnico del Settore Mobilità Energia della Provincia, ed avvalendosi anche della collaborazione di altri soggetti, pubblici e privati, tra le varie attività, quella di:

- gestire le attività di verifica dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici;
- promuovere studi ed indagini, finalizzate al rispetto ed all'applicazione delle norme vigenti per un'adeguata progettazione, installazione e manutenzione degli impianti termici, mirati all'ottenimento della certificazione energetica degli edifici, ai fini del risparmio energetico;

- la Provincia esercita sulle attività dell'A.S.E.A. S.p.a. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

RILEVATO che:

- la Provincia di Benevento, ha deciso di avvalersi per l'effettuazione dei controlli sugli impianti termici, ai sensi dell'articolo 31 comma 3 della legge 10/91, del comma 18 dell'articolo 11 del DPR412/93 successivamente modificato dall'articolo 13, del DPR 551/99, del D.L.vo 192/05 e s.m.i., dell'A.S.E.A. S.p.a ;

- l' A.S.E.A. S.p.a. ha provveduto come da nota prot. n. 299 del 04.01.2008 ad adeguare il proprio organigramma con l'assunzione di figure professionali specifiche e competenti, e possiede capacità organizzativa ed i mezzi tecnici per svolgere al meglio le attività oggetto del presente affidamento;

TENUTO CONTO che:

- la soluzione prescelta non prevede oneri a carico di questo Ente in quanto la copertura finanziaria per l'esercizio dell'attività del servizio è assicurata con i proventi del rimborso spese posto a carico degli utenti per il pagamento diretto all' A.S.E.A. S.p.a. delle attività di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici;

- con riferimento alle operazioni standard di verifica e controllo degli impianti termici installati, i rimborsi spese, previsti a carico degli utenti, già applicati nel periodo 2004/2005 e 2006/2007 su tutto il territorio provinciale, suddivisi per classi di potenza e generatori aggiuntivi, sono quelli riportati nella seguente tabella di cui all'art. 23 dell'allegato "B" Disciplinare Tecnico:

PRESTAZIONE	EURO/cad IVA COMPRESA
Presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione, RCT per i soli impianti con potenza termica < a 35 kW;	7,80
Controllo a campione gratuito su impianti con potenza termica < a 35 kW per i quali è stata presentata la Dichiarazione di avvenuta manutenzione RCT valida;	gratuito
Controllo su impianti con potenza termica < 35 kW;	84,00
Controllo su impianti con potenza termica > 35 kW e < 50 kW;	96,00
Controllo su impianti con potenza termica > 50 kW e < 116,3 kW;	144,00
Controllo su impianti con potenza termica >116,4 kW e < 350 kW;	192,00
Controllo su impianti con potenza termica >350 kW;	252,00
Controllo altri generatori oltre al primo a servizio dello stesso impianto	48,00
Visite a vuoto per cause non imputabili ai verificatori;	7,20
Presentazione di Rapporto di Controllo Tecnico per l'avvenuta eliminazione di inidoneità di I°e II° livello riscontrate	42,00
2 visita per precedenti non conformità;	42,00

- è stato predisposto un disciplinare tecnico che definisce tutte le procedure tecniche operative del servizio di verifica e controllo di cui al comma 3 dell'art. 31 L. 10/91 e s.m.i.;

- è stato predisposto, altresì, anche lo schema di contratto del servizio regolante i rapporti tra le parti per l'esercizio delle attività di cui al comma 3 dell'art. 31 L. 10/91 e s.m.i.

DATO ATTO che sono state recepite le osservazioni delle associazioni di categoria nel verbale, del 30.01.2006;

RITENUTO doversi procedere all'affidamento del servizio per il controllo e verifica degli impianti termici installati sul territorio provinciale con esclusione di quelli ricadenti nel territorio del comune di Benevento, in uno con gli elaborati predisposti "A" e "B" allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

II DIRIGENTE S.M.E.
(Dott. ssa Giovanna ROMANO)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta

Li _____

IL DIRIGENTE del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio MUOLLO)

LA GIUNTA

Su proposta dell'Assessore GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse e che qui s'intendono integralmente riportate:

- di affidare il servizio finalizzato alla verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, installati sul territorio provinciale, con esclusione di quelli di competenza del comune capoluogo Benevento, (L.10/91 art. 31 comma 3 e DD.PP.RR. 412/93 e 551/99, D.L.vo 192/05 e s.m.i.), all'A.S.E.A. S.p.a.;
- di approvare:
 - 1) lo schema di contratto del servizio, per l'affidamento del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici nella Provincia di Benevento, allegato "A";
 - 2) il disciplinare tecnico, per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici nella Provincia di Benevento, allegato "B";
- di demandare al Settore Mobilità-Energia l'esecuzione degli adempimenti successivi;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(dr. Carmine NARDONE)

N. 59 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.06.2000, n.267

BENEVENTO 15 GEN. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La su-estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 GEN. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

31 GEN. 2008

li **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 31 GEN. 2008

- Dichiarata immediatamente eseguibile(art.134,comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134,comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 31 GEN. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
2 SETTORE MOBILITA'
SETTORE _____
SETTORE _____


il	<u>1386</u>	prot. n. _____
il	<u>1386</u>	prot. n. _____
il	<u>1386</u>	prot. n. _____
il	<u>176-1-98</u>	prot. n. _____
il	<u>176-1-98</u>	prot. n. _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

Prof. Epignone

PROVINCIA DI BENEVENTO

Allegato "A"



SCHEMA

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E L' A.S.E.A. S.p.a. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NELLA PROVINCIA DI BENEVENTO NEL RISPETTO DELLA L. 10/91, DPR 412/93, DPR 551/99 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e s.m.i.

L'anno 2007, il giorno _____ del mese di _____ in Benevento, nella sede della Provincia ,

TRA

la PROVINCIA DI BENEVENTO, C.F. n. 9200277063 a firma del suo legale rappresentante pro-tempore, il quale interviene nel presente atto non in proprio, Signor.....nel suo attuale ruolo di nato a..... il e nel seguito definita Provincia di Benevento

E

la.....con sede legale in Benevento, via..... a firma del suo legale rappresentante Signor nato a..... il..... e nel seguito definita A.S.E.A. S.p.a.,

in presenza del Segretario Provinciale autorizzato alla rogazione del presente atto "ope legis" e senza la presenza di testimoni cui le parti contraenti hanno concordemente dichiarato di rinunciare e che io Segretario Provinciale non reputo necessarie,

PREMESSO

- che ai sensi dell'articolo 31 comma 3 della legge 10/91, del comma 18 dell'articolo 11 del DPR 412/93, successivamente modificato dall'articolo 13 del DPR 551/99, del D.L.vo 192/05 e s.m.i. la Provincia di Benevento, deve effettuare, con cadenza almeno biennale, *anche avvalendosi di organismi esterni aventi adeguata capacità organizzativa e specifica competenza tecnica*, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici siti sul territorio provinciale, con esclusione del Comune di Benevento;

- che con delibere di C.P. n. 61 del 30.07.2007 e n. 76 del 31.10.2007, la Provincia di Benevento ha approvato le modifiche allo Statuto del consorzio con attività esterna denominato "Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente" (in sigla A.S.E.A.), già approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale N° 134 del 18/03/2005 e N° 20 del 13/02/2006, per la trasformazione della A.S.E.A. in società in house providing denominata "Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente S.p.a.";

- che pertanto, l'A.S.E.A. S.p.a. opera come società strumentale della Provincia di Benevento, anche ai sensi del Decreto Legge n. 223 del 04.07.2006, convertito in legge n. 248 del 04.08.2006 per la produzione di servizi strumentali all'attività dell'Ente e per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza dell'Ente medesimo;

- che l'A.S.E.A. S.p.a., da statuto, si propone di migliorare l'efficienza energetica e promuovere il risparmio energetico al fine di minimizzare il fabbisogno di energia, sfruttare le fonti di energia rinnovabili e quelle non rinnovabili che usino combustibili fossili a minor impatto ambientale, nonché le risorse energetiche locali etc. A tal fine svolge con il supporto istruttorio e tecnico del Settore Mobilità Energia della Provincia, ed avvalendosi anche della collaborazione di altri soggetti, pubblici e privati, tra le varie attività, quella di:

- gestire le attività di verifica dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli

impianti termici;

- promuovere studi ed indagini, finalizzate al rispetto ed all'applicazione delle norme vigenti per un'adeguata progettazione, installazione e manutenzione degli impianti termici, mirati all'ottenimento della certificazione energetica degli edifici, ai fini del risparmio energetico;

- che la Provincia di Benevento, attraverso la sua Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente, ha realizzato significative iniziative finalizzate alla promozione ed alla valorizzazione del territorio in materia di efficienza e risparmio energetico tra le quali: la campagna europea per l'energia sostenibile, l'educazione al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili, a scuola con l'energia, la settimana della cultura scientifica e della creatività, conferenze sulle fonti rinnovabili etc.;

- che l' A.S.E.A. S.p.a. ha provveduto come da nota prot. n. 299 del 04.01.2008 ad adeguare il proprio organigramma con l'assunzione di figure professionali specifiche e competenti, e possiede capacità organizzativa ed i mezzi tecnici per svolgere al meglio le attività oggetto del presente affidamento;

- che la Provincia esercita sulle attività dell' A.S.E.A. S.p.a. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- che la Provincia di Benevento, giusta delibera di G.P. n. del ha stabilito di avvalersi, per l'effettuazione dei controlli sugli impianti termici, ai sensi dell'articolo 31 comma 3 della legge 10/91, del comma 18 dell'articolo 11 del DPR412/93 successivamente modificato dall'articolo 13 del DPR 551/99, del D.L.vo 192/05 e s.m.i., dell' A.S.E.A. S.p.a. avente al suo interno professionalità specifiche e competenti, capacità organizzativa ed i mezzi tecnici per svolgere al meglio le attività oggetto del presente affidamento ;

tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Recepimento delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto rappresentando le condizioni essenziali e preliminari per l'assunzione dei diritti e delle obbligazioni che seguono.

PRIMA PARTE: OGGETTO, DURATA E PRESTAZIONI

Articolo 2 Oggetto del contratto

Il servizio attuato dall' A.S.E.A. S.p.a. ha per oggetto "i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici", ricadenti nel territorio della Provincia di Benevento, escluso il territorio del Comune di Benevento, ai sensi dell'art. 31 comma 3 della Legge 10/91 e del comma 18 dell'articolo 11 del DPR.412/93 successivamente modificato dall'articolo 13 del DPR 551/99, del D.L.vo 192/05 e s.m.i.

Il Servizio riguarda:

1. controllo biennale degli impianti termici di potenza termica al focolare inferiori a 35 kW;

2. controllo biennale degli impianti termici di potenza termica al focolare superiore o uguale a 35 kW;
3. apertura di un ufficio informativo legato alla distribuzione e al ricevimento delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione;
4. implementazione e continuo aggiornamento del catasto degli impianti termici e delle verifiche effettuate, collegato via telematica con il Settore Mobilità Energia della Provincia di Benevento, secondo le modalità tecniche previste ed esplicitate all'art. 14 del Disciplinare Tecnico;
5. campagna informativa;
6. gestione diffide, riscossione coattive dei rimborsi spesa in caso di inadempimento dell'utente.

Articolo 3 Obbligazioni delle parti

L'A.S.E.A. S.p.a. si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni ed attività oggetto del presente contratto con la massima diligenza, utilizzando proprio personale con provata esperienza nelle materie oggetto del contratto ed avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio di figure esterne specializzate, rimanendo, però essa stessa, esclusiva responsabile dell'operato di questi ultimi nei confronti della Provincia.

La Provincia si obbliga, a fornire all'A.S.E.A. S.p.a. tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in proprio possesso relativa all'attività da svolgere. Inoltre si impegna a fornire tutta la documentazione ulteriore che dovesse pervenire nei propri uffici durante la fase di attuazione per l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 2.

A tal fine l'A.S.E.A. S.p.a. è autorizzata, senza ulteriori formalità, al trattamento dei dati esclusivamente per l'assolvimento delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto.

Articolo 4 Diritto di esclusiva

I servizi di cui al precedente articolo 2 sono affidati dalla Provincia di Benevento all'A.S.E.A. S.p.a. con diritto di esclusiva in tutto il territorio provinciale, escluso il territorio del comune di Benevento.

Articolo 5 Durata e rinnovo del contratto

Il contratto ha la durata di nove anni. La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto laddove vi siano i presupposti entro tre mesi dalla scadenza.

Articolo 6 Determinazione e consistenza

Premesso che il comma 20, dell'articolo 11 del DPR 412/93 successivamente sostituito con il comma 1 dell'articolo 15 del DPR 551/99 e s.m.i., limitatamente agli impianti termici con potenza termica inferiore a 35 kW, stabilisce che i controlli si intendono effettuati nei casi in cui i manutentori o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettano apposita dichiarazione biennale alla Provincia di Benevento. I controlli che

L'A.S.E.A. S.p.a. effettuerà riguarderanno, un campione del 5%, definito annualmente, degli impianti per cui risultano ricevute e ritenute valide le dichiarazioni e, con cadenza biennale, tutti gli altri impianti, a prescindere dalla loro potenza termica.

Pertanto i controlli dell'avvenuta manutenzione saranno effettuati dall'A.S.E.A. S.p.a. :

- con cadenza biennale sulla totalità degli impianti, di potenza termica superiore o uguale a 35 kW, oppure inferiori a 35 kW, ma sprovvisti di dichiarazione valida redatta secondo il modello allegato G del D.L.vo 192/05 e s.m.i. e trasmessa nei tempi e con le modalità che saranno disciplinate da un successivo e specifico provvedimento provinciale;
- su un campione del 5% degli impianti di potenza termica inferiore a 35 kW per cui sia pervenuta la dichiarazione di avvenuta manutenzione, ai sensi del comma 20 dell'articolo 11 del DPR 412/93, modificato dal DPR 551/99 e s.m.i., trasmessa nei tempi e con le modalità che saranno disciplinate da un successivo e specifico provvedimento provinciale.

Sarà cura dell'A.S.E.A. S.p.a comunicare puntualmente, alla Provincia di Benevento, l'elenco aggiornato degli impianti termici controllati e quelli di cui sia pervenuta la dichiarazione.

Articolo 7 Pagamenti

Le prestazioni eseguite dall'A.S.E.A. S.p.a per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, saranno direttamente remunerate dagli utenti secondo i livelli di rimborso spese previsti dall' art. 23 del Disciplinare Tecnico , senza alcun onere aggiuntivo a carico della Provincia di Benevento.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 15, al termine del primo biennio di controllo degli impianti, quindi, in sede di prima applicazione, il terzo anno dall'inizio dell'attività, i corrispettivi previsti dall'art. 23 del Disciplinare Tecnico saranno aggiornati sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita, registrate nel periodo di validità del contratto.

Le somme saranno riscosse direttamente dall'A.S.E.A. S.p.a..

SECONDA PARTE: OBIETTIVI DEL CONTRATTO

Articolo 8 Sviluppo del servizio

L'A.S.E.A. S.p.a. cura il servizio di controllo dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica di riferimento e da un apposito Disciplinare Tecnico, **allegato "B"**.

L'avviamento delle attività di verifica degli impianti termici con potenza termica inferiore a 35 kW, avverrà dopo il periodo utile per la consegna della dichiarazione di avvenuta manutenzione prevista al comma 1 dell'articolo 15 del DPR 551/99 e s.m.i. e l'attività di verifica sarà parimenti sospesa nei successivi periodi che la Provincia di Benevento intenderà, nella sua autonomia, assegnare per le future consegne.

Le verifiche biennali sugli impianti termici con potenza termica uguale o superiore a 35 kW non sarà soggetta a fasi di avviamento o sospensione, fermo restando il rispetto dei periodi di fermo previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9

Efficienza

L'A.S.E.A. S.p.a. si impegna a realizzare le attività previste dal presente contratto valutando annualmente, insieme alla Provincia di Benevento l'efficienza del servizio.

TERZA PARTE: IMPEGNI DELLE PARTI

Articolo 10

Modalità generali di gestione del servizio

L'A.S.E.A. S.p.a. risponde direttamente, anche intervenendo nei giudizi ed assumendo, se richiesto, la gestione della lite, di tutti gli aspetti conseguenti alle attività che le sono affidate dalla Provincia di Benevento con il presente contratto, per i danni arrecati a terzi e alle cose di terzi in conseguenza delle attività descritte al precedente articolo 2 e degli eventi dannosi per la rottura accidentale di componenti o parti degli impianti oggetto del servizio.

I rapporti con i soggetti terzi e gli enti istituzionali, eventualmente interessati alla conoscenza dell'attività affidata all'A.S.E.A. S.p.a. con il presente contratto, saranno tenuti di concerto tra l'A.S.E.A. S.p.a. e la Provincia di Benevento, ivi comprese le informative richieste dalle autorità amministrative e giurisdizionali.

Quanto affidato con il presente contratto, in particolare i servizi di cui all'articolo 2, è svolto dall'A.S.E.A. S.p.a. secondo le modalità tecniche descritte nel Disciplinare Tecnico allegato "B" al presente contratto, che costituisce parte integrante.

Articolo 11

Osservanza delle disposizioni di legge

Nella gestione del servizio l'A.S.E.A. S.p.a. dovrà osservare e, far osservare le leggi vigenti con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza.

L'A.S.E.A. S.p.a. è tenuta a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi al D.L.vo del 19.9.1994, n. 626 in materia di prevenzione e protezione.

Le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni necessarie a favorire il corretto esercizio del presente contratto.

Le parti si impegnano, sotto la propria responsabilità e nel rispetto della normativa vigente in materia, ad adottare tutte le misure necessarie a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni trattate. L'A.S.E.A. S.p.a. si obbliga, alla scadenza del presente contratto, al rispetto di quanto al disposto dell'art.16 del D.L.vo 196/2003 relativo alla cessazione del trattamento.

Sarà preciso ed esplicito impegno dell'A.S.E.A. S.p.a., assunto in proprio e per i soggetti che in suo nome e per suo conto forniranno le prestazioni oggetto del presente contratto, non divulgare dati o fatti inerenti il servizio svolto che potranno rendersi noti nel corso dell'esecuzione del presente contratto ed eseguire le attività nel più scrupoloso rispetto del D.L.vo 196/2003. Le leggi applicabili sull'argomento di quest'articolo che siano intervenute successivamente alla decorrenza iniziale di questo contratto sostituiscono automaticamente le disposizioni incompatibili dello stesso, escludendosi comunque che tale eventuale sostituzione possa comportare la nullità del presente contratto.

Qualora la sostituzione automatica di condizioni del contratto, in quanto incompatibili con disposizioni operative successivamente intervenute, comporti per una o entrambe le parti impedimenti aggiuntivi, imprevisi ed imprevedibili, le parti si obbligano a sostituire consensualmente tali incompatibilità con accordi giuridicamente validi ed equivalenti per quanto attiene al risultato economico e tecnico.

Articolo 12
Oneri a carico dell' A.S.E.A.

Oltre all'esecuzione, secondo diligenza e rispetto di quanto pattuito, delle attività di propria competenza di cui al presente contratto, saranno ad esclusivo carico dell'A.S.E.A. S.p.a tutti gli oneri sociali ed assicurativi, nonché tutte le responsabilità derivanti dalle norme di cui alla Legge 1369/60 e dalle normative collettive di lavoro per il proprio personale impiegato nelle attività oggetto del contratto. L'A.S.E.A. S.p.a. manterrà manlevata la Provincia di Benevento da eventuali pretese da parte del personale dell'A.S.E.A. S.p.a. o di terzi, impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

Articolo 13
Controllo dell'attività

La Provincia potrà in qualsiasi momento controllare, attraverso il Dirigente del Settore Mobilità-Energia, in qualità di supervisore, che l'attività dell'A.S.E.A. S.p.a. avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate nel presente contratto.

Articolo 14
Inizio delle attività

Il momento dell'inizio delle attività del presente contratto sarà concordato, verbalizzato e sottoscritto dalle parti.

Articolo 15
Controlli sugli impianti d'utenza gas

Al momento dell'entrata in vigore dei dispositivi applicativi relativi ai controlli sugli impianti d'utenza a gas, di cui all'art. 16 del D.lgs 164/00, l'ente Provincia identificherà le modalità operative indirizzate all'integrazione delle due tipologie di controllo e a suo insindacabile giudizio stabilirà la eventuale revisione degli oneri a carico degli utenti.

Articolo 16
Risoluzione

La Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal codice civile, nei casi previsti all'art. 28 del Disciplinare Tecnico nonché nei seguenti casi:

- 1) reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzioni infortuni;
- 2) ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle attività e/o delle prestazioni tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi del servizio che l'ente si propone;
- 3) gravi violazione delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio.

Articolo 17
Cessione del contratto

E' rigorosamente vietato la cessione del presente contratto a pena di nullità come stabilito dall'art. 18 della legge 19.03.90 n. 55 e s.m.i. fatta salva una espressa volontà della Provincia ad acconsentire la cessione del contratto dopo gli opportuni controlli.

Articolo 18
Assicurazioni

L' A.S.E.A. S.p.a. dovrà stipulare adeguate polizze assicurative contro qualsiasi danno arrecato a terzi durante l'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto.

Articolo 19
Controversie


Per qualunque controversia dovesse insorgere per l'applicazione del presente contratto è competente il foro di Benevento. In pendenza di giudizio, la A.S.E.A. S.p.a. non è sollevata da alcuno degli obblighi previsti in contratto.

Articolo 20
Registrazione

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione. Le relative spese sono poste a carico dell' A.S.E.A. S.p.a.

Articolo 21
Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative ed altre disposizioni vigenti in materia.



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Mobilità – Energia

Allegato "B"
del contratto di servizio

DISCIPLINARE TECNICO

**PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE
ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI NELLA PROVINCIA
DI BENEVENTO NEL RISPETTO DELLA L. 10/91, DPR 412/93,
DPR 551/99 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e s.m.i.**

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Premessa

La Direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 con l'obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità Europea, è stata recepita dal Decreto L.vo n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall'08 ottobre 2005 e dalle successive disposizioni correttive emanate con il Decreto L.vo. n. 311 del 29 dicembre 2006.

Detto decreto fornisce anche le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di climatizzazione.

In virtù dell'art. 17 del Decreto L.vo. 192/05 "Clausole di cedevolezza", le disposizioni statali restano in vigore fintanto che le Regioni e le Province Autonome non recepiranno autonomamente la direttiva stessa.

Pertanto il presente disciplinare impegna ed obbliga l'A.S.E.A. S.p.a. all'esecuzione del servizio di accertamento dell' effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, siti nel territorio della Provincia di Benevento ai sensi dell'art. 31 comma 3 della Legge 9 gennaio 1991 n° 10, del DPR n° 551 del 21 dicembre 1999, e del D.L.vo 192/05 e s.m.i. con l'esclusione dei comuni con più di quarantamila abitanti, le cui competenze sono delle rispettive amministrazioni.

Tutti gli oneri afferenti le procedure operative, tecniche e gli adempimenti ad esse connessi sono a carico dell'A.S.E.A. S.p.a.

Sono esclusi i controlli previsti dalla legislazione concernente la sicurezza degli impianti.

Poiché la normativa nazionale e quella regionale sono in via di definizione, saranno emanati successivamente provvedimenti ad integrazione o modifica del presente.

Art. 2

Oggetto del Disciplinare

Il presente disciplinare stabilisce l'attività di accertamento ed ispezione sugli impianti termici da effettuarsi a cura dell'A.S.E.A. S.p.a.

Dette attività sono necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione.

Sono soggetti al presente disciplinare tutti gli impianti termici, individuali o centralizzati, per la climatizzazione invernale e/o estiva degli edifici installati sul territorio di competenza della

Disciplinare Tecnico per le Verifiche degli Impianti Termici nella Provincia di Benevento

Provincia di Benevento, con esclusione del comune di Benevento, nonché tutti gli impianti ad essi assimilati così come definiti nell'allegato A ed L del D.L.vo 192/05 e s.m.i.

Non sono considerati impianti termici, a specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24/03/1998, prot. n. 206312).

Sono altresì esclusi:

Stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Le attività ispettive sulle suddette tipologie saranno regolate con successivi provvedimenti normativi nazionali.

Art. 3 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare si intende per:

“Ente locale competente”: l'Autorità pubblica a cui è attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento ed ispezione sugli impianti termici;

“impianto termico”: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è uguale o maggiore a 15 kW;

“impianto termico di nuova installazione”: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;

“ristrutturazione di un impianto termico”: un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

“proprietario dell'impianto termico”: il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli Amministratori;

Disciplinare Tecnico per le Verifiche degli Impianti Termici nella Provincia di Benevento

“occupante”: chiunque, pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici;

“potenza termica convenzionale di un generatore di calore”: potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;

“potenza termica del focolare di un generatore di calore”: è il prodotto del potere calorifero inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

“rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore”: è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

“sostituzione di un generatore di calore”: rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;

“terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico”: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;

“climatizzazione invernale o estiva”: l'insieme delle funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, dell'umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;

“conduzione”: complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort;

“accertamento”: l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

“controlli sugli impianti”: le operazioni svolte dai tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

“diagnosi energetica”: procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi – benefici e riferire in merito ai risultati;

“ispezioni sugli impianti termici”: gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da tecnici esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

“esercizio e manutenzione di un impianto termico”: complesso di operazioni che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

“fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale”: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo;

“manutenzione ordinaria dell’impianto termico”: operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;

“manutenzione straordinaria dell’impianto termico”: interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;

“dichiarazione di avvenuta manutenzione”: la trasmissione all’autorità locale del rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore conforme all’allegato “G” corredata dal contributo economico a supporto e copertura dei costi delle ispezioni;

“rapporto di prova”: documento sul quale il tecnico deve riportare i risultati dell’ispezione eseguita sull’impianto termico.

Le ulteriori definizioni non summenzionate sono riportate nell’allegato A del Decreto Legislativo 29.12.2006, n. 311.

Art. 4 Principi Generali

Gli impianti con potenza termica del focolare superiore o uguale ai 35 kW saranno sottoposti a controllo del rendimento di combustione, nonché del loro stato di esercizio e manutenzione, con cadenza biennale; i relativi oneri sono a carico del responsabile dell’impianto.

Gli impianti con potenza termica del focolare inferiore ai 35 kW saranno sottoposti a verifica con cadenza biennale; solo per questa tipologia di impianti, è prevista la possibilità di procedere alla “dichiarazione” come definita di seguito all’art.15.

Come previsto dalla legislazione vigente, saranno verificati e sottoposti a controllo di combustione, con periodicità biennale, tutti gli impianti con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW per i quali non sia pervenuta la dichiarazione o che la stessa non sia valida con attribuzione degli oneri a carico del responsabile dell’impianto. Sarà inoltre sottoposto a verifica un campione di almeno il 5% annuo degli impianti censiti sul territorio con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW

Disciplinare Tecnico per le Verifiche degli Impianti Termici nella Provincia di Benevento

per i quali sia pervenuta e convalidata la dichiarazione; in tal caso non sono previsti oneri a carico dell'utente.

Saranno inoltre oggetto di verifica anche gli impianti termici oggetto di diffida.

Ai sensi dell'art. 11 comma 8 del DPR 412/93, così come modificato dal DPR 551/99, l'occupante mantiene in maniera esclusiva la responsabilità di cui all'art. 11 comma 7 e cioè:

- rispetto del periodo annuale di esercizio;
- osservanza dell'orario nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9;
- mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalla legge.

I soggetti responsabili d'impianto termico dovranno provvedere a tenere aggiornato il libretto di centrale/impianto, assumendone nel contempo gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; dovranno inoltre accertarsi che i soggetti a cui vengono affidate le operazioni di manutenzione e verifica periodica a cui viene delegata la terza responsabilità dell'impianto termico possiedano tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa.

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità del terzo che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dall'art. 34 comma 5 della legge 10/91, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario; il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando sia il rispetto della legge 5 marzo 1990 n° 46 per le attività di manutenzione straordinaria e sia la propria diretta responsabilità.

La mancanza dei requisiti richiesti all'art. 11 comma 3 e comma 8 del DPR 412/93 rende nulla a tutti gli effetti la delega di responsabilità. La mancanza dei requisiti verrà comunicata all'amministratore o al proprietario dell'impianto, avvertendolo della nullità a tutti gli effetti, per mancanza dei requisiti di legge, della delega di responsabilità effettuata. Inoltre, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della legge 46/90, nei confronti del committente o del proprietario inadempiente potrà essere elevata sanzione amministrativa per un importo da € 51,65 a € 258,23.

I responsabili dell'impianto termico hanno l'obbligo di consentire i controlli che la Provincia di Benevento dispone sugli impianti termici secondo quanto previsto dall'art. 31 della legge 10/91 e dall'art. 11 del DPR 412/93 e s.m. i.

Il terzo eventualmente nominato, responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, dovrà comunicare entro 60 giorni la propria nomina all'A.S.E.A. S.p.a.; a quest'ultima il terzo responsabile comunicherà immediatamente eventuali revoche o dimissioni d'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza e sia di titolarità dell'impianto.

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici è tenuto al rispetto delle normative vigenti.

E' vietato installare impianti termici in modo difforme alla legge 46/90.

E' vietato esercire gli impianti termici installati in modo difforme alla legge 46/90.

Disciplinare Tecnico per le Verifiche degli Impianti Termici nella Provincia di Benevento

E' vietato esercire gli impianti termici in termini difformi dalle prescrizioni previste dalla legge 10/91, DPR 412/93, DPR 551/99, D. L.vo 192/05 e s.m.i.

Le operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibile dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

Qua lora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborato dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le restanti operazioni di controllo e manutenzione sugli altri componenti dell'impianto termico di cui non sono più disponibili e reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto, né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.

In mancanza di indicazioni precise emanate dal costruttore dell'apparecchio i controlli dell'efficienza energetica, di cui all'allegato F del decreto Legislativo 192/05 e s. m. i. sono riferiti agli impianti di potenza nominale del focolare ≥ 35 kW e all'allegato G per quelli di potenza nominale del focolare < 35 kW, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:

a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare ≥ 35 kW;

b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a) di potenza nominale del focolare < 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità d'installazione superiore a 8 anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggiore sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un'area comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;

c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare < 35 kW.

Tutti gli interventi e le misure effettuate nel corso dell'esercizio dell'impianto devono essere riportate sul libretto di centrale, nel caso di impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW, o nel libretto di impianto, nel caso di impianti con potenza inferiore a 35 kW.

Art. 5

Personale addetto al servizio

L'A.S.E.A. S.p.a. si impegna ad assicurare il servizio con personale proprio idoneo allo svolgimento del servizio.

Inoltre l'A.S.E.A. S.p.a. si obbliga ad adottare procedure che assicurino la formazione continua teorica e pratica, del personale, curando, nel contempo, l'aggiornamento dello stesso su disposizioni legislative e regolamentari afferenti il servizio e su quelle eventualmente emanate in periodi successivi e in ogni caso nel periodo di validità del contratto.

L'A.S.E.A. S.p.a. comunicherà alla Provincia di Benevento i nominativi del personale comunque impiegato nel servizio, corredando la comunicazione della copia della carta d'identità ovvero di altro documento di riconoscimento idoneo, di due foto tessera e provvederà, altresì, alla tempestiva comunicazione scritta di ogni sua variazione.

La Provincia di Benevento, a seguito di detta comunicazione, provvederà a rilasciare appositi tesserini di riconoscimento, da utilizzare durante le attività interne ed esterne, riportante il logo della Provincia di Benevento, il logo dell'ASEA S.p.a. e il nominativo dell'operatore.

Art. 6

Pianificazione dei controlli

L'A.S.E.A. S.p.a. si impegna ad effettuare il servizio attraverso una struttura organica che garantisca la completa operatività sull'intero territorio provinciale, con esclusione del comune di Benevento, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4.

Preliminarmente all'avvio delle attività afferenti il servizio, l'A.S.E.A. S.p.a. procederà alla pianificazione dei controlli che andrà ad effettuare sulla base delle indicazioni e delle specifiche che eventualmente saranno date dalla Provincia di Benevento.

Tali indicazioni potranno essere nominative o di categorie di utenti sulla base di specifiche di legge o di propria scelta della Provincia di Benevento.

La pianificazione è finalizzata, anche, a fornire gli elementi di valutazione di interesse della Provincia di Benevento.

La documentazione relativa alla suddetta pianificazione è a disposizione della Provincia di Benevento presso la sede dell'A.S.E.A. S.p.a.

Art. 7

Capacità di verifica

L'A.S.E.A. S.p.a. si impegna a svolgere il servizio di verifica impianti termici, soggetti a verifica ed ubicati sul territorio provinciale di Benevento, con esclusione del comune di Benevento.

Allo scopo l'A.S.E.A. S.p.a. trasmetterà alla Provincia entro la fine di ogni mese il programma del mese successivo riferito alla pianificazione delle verifiche da effettuare.

Art. 8
Condizioni di validità del controllo

Saranno ritenute valide e dunque concorreranno al raggiungimento della Capacità di Verifica, intesa come completamento del ciclo di verifica impianti, le verifiche da cui conseguono:

- a. Rapporti di Prova redatti dai verificatori dell'A.S.E.A. S.p.a. a prescindere dall'esito della verifica;
- b. Rapporti di Prova, conseguenti a verifiche non concretamente effettuate, per cause non imputabili all'A.S.E.A. S.p.a. e segnatamente per diniego d'accesso o per utente assente al momento della verifica, purché l'A.S.E.A. S.p.a. dia dimostrazione di aver ottemperato correttamente a quanto previsto all'articolo 17.

Art. 9
Piano per la sicurezza ed igiene del lavoro

L'A.S.E.A. S.p.a. si impegna affinché le operazioni di cui all'art. 16 siano eseguite conformemente al Piano di Sicurezza da essa elaborato nei termini di legge che la stessa si impegna ad aggiornare e modificare in funzione della evoluzione normativa.

CAPO II
ATTIVITA'

Art. 10
Campagna informativa e promozionale

L'A.S.E.A. S.p.a. effettuerà a propria cura e spese una campagna informativa alla cittadinanza e agli operatori del settore al fine di promuovere l'utilità delle attività che la Provincia di Benevento andrà a fare nell'ambito dei controlli sugli impianti termici e più in generale sull'applicazione della Legge 10/91 e s.m.i.

L'articolazione della campagna, i contenuti dei manifesti e degli opuscoli nonché la comunicazione televisiva, radiofonica ed a mezzo stampa sarà concordata con la Provincia di Benevento.

I mezzi di comunicazione previsti saranno:

- manifesti da esporre nei luoghi indicati dalla Provincia di Benevento;
- opuscoli informativi da distribuire capillarmente;
- pubblicità sul sito internet della Provincia e della A.S.E.A. S.p.a.;
- pubblicità televisiva e radiofonica sulle emittenti locali;
- inserzioni sulle pagine locali della stampa quotidiana e sulla stampa periodica.

La campagna sarà in maniera particolare tesa a persuadere l'utenza sulla necessità di una periodica e programmata manutenzione, ai fini del risparmio energetico e della sicurezza degli impianti, evidenziando le responsabilità dei proprietari e dei conduttori degli impianti, dei manutentori e dei terzi responsabili e la conseguente pedepedeuticità dei controlli.

Sarà inoltre strutturata in modo da indirizzare i responsabili degli impianti con potenza termica inferiore ai 35 kW ad optare per la dichiarazione di avvenuta manutenzione mediante la consegna del RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO.

All'inizio di ogni ciclo di controlli, l'A.S.E.A. S.p.a. di comune accordo con la Provincia di Benevento, provvederà a redigere il piano della campagna promozionale con l'elenco dettagliato delle iniziative da intraprendere nei confronti della cittadinanza e degli operatori del settore.

Art. 11 **Ufficio informazioni**

Sarà cura dell'A.S.E.A. S.p.a. gestire l'apertura di un ufficio informazioni, legato alle problematiche dei controlli e più in generale a quelle del risparmio energetico.

Sarà cura dell'ufficio diffondere materiale informativo vario e la modulistica per predisporre le successive attività di manutenzione.

L'ufficio sarà altresì il luogo dove dovranno essere riconsegnati i moduli di RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO di avvenuta manutenzione una volta compilati.

Art. 12 **Rapporti con le associazioni di categoria**

L'A.S.E.A. S.p.a. si adopererà a tenere costantemente informate le associazioni di categoria, quali ad esempio le Associazioni dei Consumatori, degli Artigiani, degli Installatori, dei Manutentori ecc, sulle attività assicurate con il servizio affidato.

Dovrà inoltre assistere la Provincia di Benevento nei rapporti e negli incontri a qualunque titolo richiesti, inerenti la materia disciplinata dall'art. 31 della Legge 10/91 e s.m.i.

Art. 13 **Contratto tipo di manutenzione ed elenco convenzionati**

L'A.S.E.A. S.p.a. si adopererà di concerto con l'ente Provincia al fine di far concordare tra le associazioni di categoria un contratto tipo allo scopo di calmierare i prezzi d'intervento per la manutenzione periodica e programmata riferita agli impianti termici, quale riferimento per i cittadini e gli operatori del settore.

Verrà trasmesso alla Provincia di Benevento dalle associazioni dei manutentori e degli installatori l'elenco delle ditte che aderiranno all'iniziativa suddetta, abilitate di cui alla legge 46/90.

Sarà compito della Provincia mettere a disposizione dei cittadini l'elenco delle ditte abilitate che applicheranno il suddetto contratto tipo scaturente dall'intesa tra le associazioni di categoria.

Tale elenco verrà informatizzato per la successiva pubblicizzazione a cura della Provincia di Benevento.

Art. 14

Implementazione ed aggiornamento del catasto impianti

L'A.S.E.A. S.p.a. è responsabile dell'archivio su supporto magnetico degli impianti soggetti ai controlli, ai sensi e per gli effetti della L. n. 10/91 e DPR n. 412/93 e successive modifiche e integrazioni, ubicati nell'ambito territoriale della Provincia di Benevento, con esclusione del comune di Benevento.

Il Catasto degli Impianti Termici sarà almeno formato dalle seguenti banche dati:

- a) Anagrafica Impianti (codice, indirizzo, tipo di utilizzo, anno di installazione, ecc.);
- b) Anagrafica proprietari utilizzatori impianti (nominativo, indirizzo, ecc.);
- c) Anagrafica Terzi Responsabili (nominativo, indirizzo, ecc.);
- d) Dati apparecchiature impianto (n. generatori, marca e tipo generatore, marca e tipo bruciatori, potenza termica e potenza utile, anno di installazione, combustibile di alimentazione ecc.);
- e) Dati Dichiarazioni di manutenzione pervenute (tutti i dati indicati sul modello ministeriale allegato G del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.);
- f) Dati Rapporti di Prova (tutti i dati riportati nei modelli rapporti di prova allegati)

Le banche dati dovranno essere gestite da un apposito software in grado di elaborare tutte le statistiche necessarie all'attività e di organizzare le visite di verifica.

Dovrà inoltre essere assicurato, al Settore Mobilità – Energia dell'Ente Provincia l'accesso diretto tramite software e mediante strumenti informatici in via telematica o via internet, alle banche dati costituenti il catasto Impianti Termici dell'A.S.E.A. S.p.a. per consentire la visura degli stessi ed avere la possibilità di effettuare downloading.

L'A.S.E.A. S.p.a. provvederà all'acquisto del software e delle relative attrezzature informatiche necessarie per lo svolgimento del servizio.

L'A.S.E.A. S.p.a. potrà avvalersi per la gestione del Servizio di verifica degli impianti termici dei dati messi a disposizione dalla Provincia di Benevento riferiti all'attività del servizio effettuata nel triennio 2005/2007.

L'aggiornamento della banca dati avverrà con l'inserimento dei dati comunicati dai fornitori dei combustibili, che periodicamente dovranno inviare così come previsto dall'articolo 17 del DPR 551/99.

Alla scadenza del contratto di servizio di cui al presente Disciplinare Tecnico le banche dati aggiornate diventeranno gratuitamente di proprietà della Provincia di Benevento.

L'implementazione e l'aggiornamento delle banche dati avverrà con le comunicazioni di nomina del terzo responsabile, con l'inserimento della dichiarazione di avvenuta manutenzione, con l'inserimento dei Rapporti di Prova e con i dati che verranno forniti di volta in volta dalla Provincia di Benevento delle denunce di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti acquisiti al protocollo dell'Ente. L'A.S.E.A. S.p.a. non è responsabile della veridicità dei dati così ottenuti ma solo della rispondenza tra i dati raccolti e i dati archiviati.

E' fatto assoluto divieto all'A.S.E.A. S.p.a. di divulgare o utilizzare i dati derivanti dal censimento e dal catasto.

L'A.S.E.A. S.p.a. è responsabile ed incaricata del trattamento dei dati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15

Dichiarazioni di avvenuta manutenzione: Validità e controllo

Un impianto termico si riterrà verificato qualora sia pervenuta all'A.S.E.A. S.p.a., nei tempi e con le modalità che saranno disciplinate da un successivo e specifico provvedimento provinciale, la dichiarazione di verifica effettuata con modulo "RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO", (RCT), modello allegato "G" del D. Lgs.vo 192/05 e s.m. i. per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW .

Il RCT sarà ritenuto valido se completato in tutte le sue parti, se i dati indicati permettono il regolare funzionamento dell'impianto, senza cioè prescrizioni del manutentore e se accompagnata dalla relativa attestazione di pagamento, in conformità al principio stabilito dal comma 3, articolo 31, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e dall'articolo 15 del DPR 551/99 che gli oneri per l'effettuazione dei controlli a campione sono posti a carico di tutti gli utenti che presentino detta dichiarazione.

L'A.S.E.A. S.p.a. procederà al controllo del RCT ovvero alla verifica formale della regolarità amministrativa nonché della congruità dei dati tecnici, così come esposti dal compilatore (DPR 551/99 art. 15).

Art. 16

Attività di verifica

L'A.S.E.A. S.p.a. fermo restando la Capacità di Verifica così come indicata all'art. 7 del presente disciplinare, dovrà effettuare annualmente verifiche sugli impianti attenendosi in linea generale alla sequenza di seguito riportata:

- a. Verifiche di impianti di potenza superiore ai 35 kW in misura tale che nel biennio siano controllati il 100% degli impianti censiti e archiviati nel Catasto Impianti;
- b. Verifiche, in misura del 5%, degli impianti di potenza inferiore ai 35 kW per i quali è in stato di validità il RCT;
- c. Verifiche di impianti oggetto di diffida;
- d. Verifiche di impianti di potenza inferiore ai 35 kW sprovvisti o per i quali non è in stato di validità il RCT in misura tale che nel biennio siano controllati gli impianti censiti e archiviati nel Catasto Impianti.

Art. 17

Obblighi di preavviso all'utente

L'A.S.E.A. S.p.a. deve comunicare agli utenti i tempi e le modalità per l'esecuzione dei controlli secondo le seguenti procedure:

- per mezzo di comunicazione scritta all'utente da far pervenire con almeno 15 giorni in anticipo rispetto alla data prevista di visita;

Disciplinare Tecnico per le Verifiche degli Impianti Termici nella Provincia di Benevento

- per mezzo di accordi diretti o telefonici di cui si dovrà mantenere traccia scritta;
- altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi, di cui si dovrà mantenere traccia scritta.

L'A.S.E.A. S.p.a. dovrà inoltre impegnarsi a differire la data programmata di verifica qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o telefonicamente. In questo caso si programmerà, una nuova data, per la verifica, con preavviso di 7 giorni.

Quando, pur rispettando la presente procedura, l'A.S.E.A. S.p.a. incaricata ai controlli non può procedere alla esecuzione della verifica, per cause ad essa non imputabili, il preavviso all'utente dovrà essere reiterato almeno una volta, tramite lettera raccomandata A.R. o altra forma che possa dimostrare per iscritto l'effettiva ricezione dell'ulteriore preavviso da parte dell'utente.

In questo caso non sono più accettate richieste di modifica della data prevista.

La documentazione relativa all'attività di programmazione delle verifiche è a disposizione della Provincia di Benevento presso la sede dell'A.S.E.A. S.p.a.

Art. 18

Comunicazione delle verifiche non effettuate per cause non imputabili all' A.S.E.A. S.p.a.

L' A.S.E.A. S.p.a. provvederà a segnalare alla Provincia di Benevento la mancata verifica, non effettuata per cause a se non imputabili, con periodicità mensile, indicando i tempi e le modalità di preavviso all'utente, per i provvedimenti del caso.

Art. 19

Esecuzione del servizio

L'A.S.E.A. S.p.a. si impegna ad eseguire le operazioni connesse al servizio secondo le norme della buona tecnica e comunque, a regola d'arte.

Il servizio verrà espletato così come previsto dall'art. 11 del DPR 412/93 e successive modifiche e integrazioni dalle normative vigenti in materia, tramite professionalità specifiche e competenti. Le verifiche dovranno essere effettuate con procedure e modalità che assicurino l'obiettività e la trasparenza dell'attività.

Il personale, addetto alle verifiche dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti, formulate dagli utenti, strettamente inerenti il servizio, lo svolgimento delle operazioni connesse e la legislazione relativa non dando alcuna informazione, sotto ogni forma, avente rilevanza o comunque riconducibile ad aspetti di interesse commerciale.

I verificatori durante le attività di verifica esporranno ben in vista il tesserino di riconoscimento di cui all'art. 5 del presente disciplinare, così come fornito dalla Provincia di Benevento.

L' A.S.E.A. S.p.a. sotto la propria responsabilità, si impegna affinché il personale indicato per l'esecuzione del servizio, anche se non direttamente dipendente, mantenga un contegno riguroso e corretto osservando norme comportamentali consone alla delicatezza del servizio e ciò anche a tutela e salvaguardia dell'immagine della Provincia di Benevento. La Provincia di Benevento, si riserva di comunicare all' A.S.E.A. S.p.a. comportamenti e situazioni difformi.

L'A.S.E.A. S.p.a. è impegnata a prendere immediatamente i relativi provvedimenti di competenza, compreso l'allontanamento del personale non di gradimento della Provincia di Benevento.

Art. 20

Strumentazione e apparecchiature

La prova del rendimento di combustione per i generatori di calore deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentazione riportata nella norma UNI 10389, come prescritto dal DPR 412/93 e successive modifiche del D. L.vo 192/05 e del D.L.vo 311/06.

La verifica di rendimento dei generatori di calore deve essere effettuata anche facendo riferimento a quanto previsto nelle seguenti norme tecniche UNI 7271, 7414, 7936, 8125, 9166, 9461, 9462, 9893 ed ogni altra norma ad esse riconducibile. La strumentazione utilizzata deve essere correttamente tarata e mantenuta; tuttavia l' A.S.E.A. S.p.a non è esonerata dalle responsabilità conseguenti da difetti o cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse. L' A.S.E.A. S.p.a. dovrà sostituire le apparecchiature che comunque risultassero difettose o non rispondenti allo scopo.

Sono a carico dell' A.S.E.A. S.p.a. le spese occorrenti per l'acquisto delle apparecchiature di misurazione nonché di ogni altro materiale ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione del servizio.

Le apparecchiature utilizzate per la effettuazione delle verifiche dovranno essere periodicamente sottoposte, a cura dell' A.S.E.A. S.p.a., a taratura, eseguita da un laboratorio ufficialmente autorizzato allo scopo ed in grado di rilasciare idonea certificazione.

La documentazione ed i certificati di taratura degli strumenti sono a disposizione della Provincia di Benevento.

Art. 21

Operazioni di verifica

Il personale incaricato dall' A.S.E.A. S.p.a. per il servizio di verifica dovrà effettuare i controlli in presenza del responsabile dell'esercizio e della manutenzione così come individuato dall' art. 11 del DPR 412/93 e s.m.i. o di persona da lui delegata o comunque indicata.

Dette operazioni, finalizzate ad accertare l'effettivo stato d'esercizio e di manutenzione dell'impianto termico, saranno articolate nei modi e nei termini che seguono:

1. Accertamento tecnico e amministrativo documentale per quanto di competenza:
 - 1.1 dati caratteristici dell'impianto termico;
 - 1.2 "libretto di impianto" per gli impianti termici di potenzialità inferiore a 35 kW;
 - 1.3 corretta compilazione, tenuta ed aggiornamento del "libretto di centrale" per gli impianti termici di potenzialità uguale o superiore a 35 kW;
 - 1.4 dichiarazione di conformità legge 46/90 riferita agli impianti termici.
2. Controllo della combustione: gli elementi da sottoporre a verifica, visti gli allegati I e II del Decreto Ministeriale 17/03/2003, sono quelli contenuti nel libretto di impianto o di centrale di cui all' art. 11 comma 9 del DPR 412/93 e s.m.i. e precisamente:
 - 2.1 temperatura fumi °C;
 - 2.2 temperatura ambiente °C;
 - 2.3 O₂(%);
 - 2.4 CO₂ (%);
 - 2.5 Bacharach(n.);

- 2.6 CO (%);
- 2.7 Perdita per calore sensibile (%);
- 2.8 Rendimento di combustione a potenza nominale (%);
- 3. verifica dello stato delle coibentazioni (Buona, Mediocre, Scadente);
- 4. verifica dello stato della canna fumaria (Buona, Mediocre, Scadente);
- 5. verifica dei dispositivi di regolazione e controllo (Positiva o Negativa) (per impianti con potenza termica inferiore a 35 kW);
- 6. verifica dei sistemi di aerazione dei locali (Positiva o Negativa) (per impianti con potenza termica inferiore a 35 kW);
- 7. verifica dei dispositivi di regolazione e controllo (Collegato, Scollegato) (per impianti con potenza termica maggiore o uguale a 35 kW);
- 8. verifica della taratura della strumentazione di regolazione e controllo (Effettuata, Non Effettuata) (per impianti con potenza termica maggiore o uguale a 35 kW).

Art. 22 Rapporto di prova

Al termine delle operazioni di verifica di cui all'art. 21, il personale incaricato provvederà a redigere, "Rapporto di prova" su apposito stampato, conforme alle vigenti disposizioni di legge, in tre copie, rilasciandone copia al responsabile dell'impianto.

Il Rapporto di Prova, che sarà sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto o suo delegato, sarà anche utilizzato come comunicazione formale delle eventuali prescrizioni impartite dal verificatore.

Il personale incaricato provvederà a riconsegnare le rimanenti due copie all'A.S.E.A. S.p.a.

I Rapporti di Prova saranno archiviati nella sede dell'A.S.E.A. S.p.a. e resteranno a disposizione della Provincia di Benevento per eventuali controlli.

Art. 23 Rimborsi Spese

I controlli previsti dal presente Disciplinare Tecnico, saranno gratuiti solo per i cittadini che utilizzeranno gli impianti con potenza termica inferiore a 35 kW in possesso di valida dichiarazione di rapporto di controllo tecnico, ai sensi dell'articolo 15 dello stesso disciplinare. Tutte le visite di verifica sugli altri impianti, comprese quelle sugli impianti provvisti di dichiarazione RCT a fronte di non conformità individuate durante la visita gratuita, saranno con onere a carico del cittadino.

Disciplinare Tecnico per le Verifiche degli Impianti Termici nella Provincia di Benevento

In definitiva i rimborsi spesa per la esecuzione del servizio di accertamento dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici installati nel territorio della Provincia di Benevento con esclusione di quelli installati nel territorio della città di Benevento, sono stabiliti come riportati nella seguente tabella:

PRESTAZIONE	EURO/cad IVA COMPRESA
Presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione, RCT per i soli impianti con potenza termica < a 35 kW;	7,80
Controllo a campione gratuito su impianti con potenza termica < a 35 kW per i quali è stata presentata la Dichiarazione di avvenuta manutenzione RCT valida;	gratuito
Controllo su impianti con potenza termica < 35 kW;	84,00
Controllo su impianti con potenza termica > 35 kW e < 50 kW;	96,00
Controllo su impianti con potenza termica > 50 kW e < 116,3 kW;	144,00
Controllo su impianti con potenza termica > 116,4 kW e < 350 kW;	192,00
Controllo su impianti con potenza termica > 350 kW;	252,00
Controllo altri generatori oltre al primo a servizio dello stesso impianto	48,00
Visite a vuoto per cause non imputabili ai verificatori;	7,20
Presentazione di Rapporto di Controllo Tecnico per l'avvenuta eliminazione di inidoneità di I° e II° livello riscontrate	42,00
seconda visita per precedenti non conformità;	42,00

I rimborsi spesa dovranno essere versati dal responsabile dell'impianto termico con le modalità e nei tempi comunicati dall'A.S.E.A. S.p.a.

In caso di mancato versamento dell'importo nei termini e modi indicati saranno attivate, da parte dell'A.S.E.A. S.p.a., le procedure per il recupero coatto di quanto dovuto con spese a carico dell'utente.

L'attività di verifica dell'A.S.E.A. S.p.a. sugli impianti termici installati all'interno di immobili di proprietà o in uso dell'ente Provincia, sarà eseguita senza la corresponsione dei rimborsi spesa dovuti da parte della stessa.

Art. 24 Inidoneità

Eventuali difformità degli impianti termici, alle vigenti legislazioni o norme, rilevate dall'A.S.E.A. S.p.a., daranno corso alle relative prescrizioni da riportare sul rapporto di prova ed in maniera particolare:

1. Non idoneità di I° livello

Qualora l'impianto, ad una prima verifica, risultasse non idoneo di I livello, dovrà essere riportata l'inidoneità riscontrata sul rapporto di prova e concessi 40 giorni per la sua eliminazione.

Il responsabile dell'impianto dovrà trasmettere all'A.S.E.A. S.p.a. entro 50 giorni dal riscontro dell'inidoneità di I° livello, un rapporto di controllo tecnico o copia della dichiarazione di conformità emesso da impresa abilitata su cui si evinca l'eliminazione delle anomalie riscontrate, unitamente all'attestazione di pagamento della tariffa prevista dalla Provincia di Benevento per la presentazione del rapporto di controllo tecnico, per dimostrare l'avvenuta eliminazione delle inidoneità.

Le inidoneità di I livello rappresentate solamente da (anomalie amministrative) incompleta documentazione amministrativa, ovvero l'assenza di uno dei seguenti documenti obbligatori: dichiarazione di conformità, libretto di impianto e/o di centrale, pratica I.S.P.E.S.L. e certificato di prevenzione incendi, opportunamente compilati, libretto di uso e manutenzione, riportate sul rapporto di prova redatto in sede di prima verifica dal verificatore, esonera l'utente dal pagamento della tariffa corrispondente (€ 42,00), se lo stesso dimostrerà nei 10 gg. solari a partire dalla data della verifica il possesso dell'anzidetta documentazione, provvedendo a consegnarne copia agli uffici dell'A.S.E.A. S.p.a.

Trascorso tale periodo senza aver trasmesso o consegnato in copia i sopraelencati documenti: dichiarazione di conformità, libretto di impianto e/o di centrale, opportunamente compilati, libretto di uso e manutenzione, pratica I.S.P.E.S.L. e certificato di prevenzione incendi, l'A.S.E.A. S.p.a. provvederà come suddetto all'attivazione delle procedure per l'invio della seconda verifica con onere (€ 42,00) a carico dell'utente.

In caso di mancata esibizione al momento della seconda verifica dei documenti richiesti la Provincia si riserva l'applicazione delle procedure per l'attivazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 10/91 (da € 516,00 ad € 2.516,00).

Qualora, vengono riportate sul rapporto di prova redatto in sede di prima verifica dal verificatore le inidoneità di I livello rappresentate oltre che da anomalie amministrative anche da anomalie tecniche verranno concessi 40 giorni per la sua eliminazione.

Il responsabile dell'impianto dovrà trasmettere all'A.S.E.A. S.p.a. entro 50 giorni dal riscontro dell'inidoneità di I° livello (anomalie tecniche ed amministrative), un rapporto di controllo tecnico o copia della dichiarazione di conformità emesso da impresa abilitata su cui si evinca l'eliminazione delle anomalie riscontrate, unitamente all'attestazione di pagamento della tariffa prevista dalla Provincia di Benevento (€ 42,00) per la presentazione del rapporto di controllo tecnico, per dimostrare l'avvenuta eliminazione delle inidoneità.

Trascorso il termine previsto (50 gg. solari) l'A.S.E.A. S.p.a. in ogni caso predisporrà una seconda verifica con onere a carico dell'utente (€ 42,00).

Qualora alla successiva seconda verifica l'impianto risultasse nuovamente non idoneo, si attiveranno da parte della Provincia di Benevento le procedure per l'attivazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 10/91 (da € 516,00 ad € 2.516,00).

Le non idoneità di I° livello sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- Incompleta documentazione (dichiarazione di conformità, libretto di impianto e/o di centrale, libretto di uso e manutenzione, pratica I.S.P.E.S.L. e certificato di prevenzione incendi;
- Mancata manutenzione programmata;
- Sistemi di termoregolazione assenti (cronotermostati ecc.)
- Apparecchi in bagni o in locali diversi dalle camere da letto, ma con la presenza di un letto;
- Apparecchi a gas di tipo B in locali aerati (con porte e/o finestre), con aperture di ventilazione sotto dimensionate;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale dotato di elettroventilatore (estrattore) o cappa elettrica aspirante con aperture di ventilazione sottodimensionate o assenti;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale con camino a legna o in locali comunicanti con presenza di camini a legna con aperture di ventilazione sottodimensionate o assenti;
- Rendimento di combustione inferiore al limite minimo;
- Stato della coibentazione scadente;
- Stato della canna fumaria scadente;
- Stato dei dispositivi di regolazione e controllo scollegato o inesistente;
- Impianto di adduzione del combustibile deteriorato, ma non di immediato pericolo;
- Prese libere sull'impianto del gas, all'interno del locale prive di tappo filettato con valvole senza volantini, maniglia ecc.;
- Valvola di sfiato in atmosfera della rampa gas non convogliata in atmosfera;
- Valvola o apparecchiature di intercettazione manuale combustibile mancanti, inidonee o del tipo non ammesso;
- Mancanza della predisposizione per le analisi e i controlli dei fumi (ove prevista);
- Difformità dell'impianto termico alla normativa di sicurezza, non provocanti situazioni di immediato pericolo;
- Locali Centrali Termiche con potenza installata superiore a 35 kW non conformi alle norme di sicurezza, ma senza presenza di materiale infiammabile e non provocanti situazioni di immediato pericolo.
- Installazione di caldaie a basamento alimentate con combustibili gassosi e/o liquidi installate in locali civili aventi potenza termica superiore a 35 kW.

2 Non idoneità di II° livello

Qualora l'impianto, ad una prima verifica, risultasse non idoneo di II livello, il verificatore provvederà a segnalarlo immediatamente all'utente sia verbalmente che riportando sul rapporto di prova la frase "impianto potenzialmente pericoloso- se ne diffida l'uso"concedendo 40 giorni per la eliminazione della sua inidoneità.

Sul rapporto di prova sarà riportata oltre alla diffida all'uso dell'impianto, anche le varie anomalie riscontrate.

Il responsabile dell'impianto dovrà trasmettere all'A.S.E.A. S.p.a. entro 50 giorni dal riscontro dell'inidoneità di II° livello, un rapporto di controllo tecnico o copia della dichiarazione di conformità emesso da impresa abilitata su cui si evince l'eliminazione delle anomalie riscontrate,

Disciplinare Tecnico per le Verifiche degli Impianti Termici nella Provincia di Benevento

unitamente all'attestazione di pagamento della tariffa prevista dalla Provincia di Benevento per la presentazione del rapporto di controllo tecnico, per dimostrare l'avvenuta eliminazione delle inidoneità.

Le non idoneità di II° livello sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

Le non idoneità classificate gravi (**impianto pericoloso**) sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- Fuga sull'impianto di alimentazione del combustibile percepibile con l'olfatto;
- Apparecchi in autorimessa o in locali con pericolo d'incendio;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale dotato di elettroventilatore (estrattore) o cappa elettrica aspirante con apertura di ventilazione assenti;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale con camino a legna o in locali comunicanti con presenza di camini a legna con aperture di ventilazione assenti;
- Prese libere sull'impianto del gas, all'interno del locale prive di tappo filettato con valvole con volantini, maniglia ecc.;
- Presenza di riflusso di fumi nell'ambiente;
- Apparecchi a gas di tipo B in locali adibiti a bagno o camera da letto;
- Apparecchi non collegati alla canna fumaria o per apparecchi di tipo B, con scarico a parete, con grave errato montaggio del terminale esterno;
- Palese e pericolosa non conformità dell'impianto termico alla normativa di sicurezza;
- Impianti alimentati a GPL con il pavimento al di sotto del piano campagna e con prese di raccolta e di scarico acque presenti sullo stesso;
- Accertamento in fase seconda verifica del mantenimento delle condizioni di non idoneità di uno solo degli elementi evidenziati nella verifica precedente;
- Stato del tubo metallico flessibile di allacciamento all'apparecchio fortemente deteriorato;
- Dispositivo di intercettazione combustibile automatica mancante o scollegato (ove previsto);
- Centrali Termiche con potenza installata superiore a 35 kW ad uso non esclusivo e con presenza di materiale infiammabile.

Per gli interventi di maggiore entità, non contemplati nelle inidoneità di II livello sopraelencate quali :

canne fumarie:

- costruzione ex novo di canne fumarie singole o collettive secondo il metodo previsto dalle norme UNI 9615-2;
- adeguamento di generatori murali esistenti con scarico diretto in atmosfera, alle norme UNI-CIG 7129/01, preesistenti alla data di entrata in vigore delle norme attuali;
- installazione di canne fumarie, singole, collettive e/o ramificate, per adeguamento di generatori di calore individuali, con scarico diretto in atmosfera, installati dopo dell'entrata in vigore del DPR 412/93;

adeguamenti

centrali termiche: per adeguamenti si intendono tutte quelle attività ed operazioni atte a ricondurre gli impianti termici, aventi potenzialità superiore a 35 kW, secondo le norme vigenti ed in particolar modo: legge 10/91 e DPR 412/93 ed DPR 551/99; CEI 64/2 IV ediz.; D.M.10/03/98; D.M. 12/04/96; legge

Disciplinare Tecnico per le Verifiche degli Impianti Termici nella Provincia di Benevento

46/90; UNI 9615-2; D.M. 28/04/05 e tutte le altre norme che regolamentano l'installazione e la manutenzione di apparecchi predisposti per il riscaldamento di ambienti sia essi alimentati a gas che a gasolio;

adempimenti
legislativi:

attività propedeutiche necessarie per il rilascio di concessioni o progetti, autorizzazioni e/o esame progetto per il rilascio del libretto matricolare da parte dell'ISPESL per impianti superiori a 35 kW e per il certificato di prevenzione incendi da parte del locale Comando dei Vigili del Fuoco per impianti superiori a 116 kW;

i tempi stabiliti per il risanamento di impianti termici rientranti nelle casistiche evidenziate saranno di 110 gg. (centodieci giorni) solari a partire dalla data della verifica per gli interventi di natura tecnica, con concessione di altri 30 gg. (trenta giorni) solari per la definizione della pratica ed l'ottenimento e rilascio di documenti da parte degli enti di controllo.

Qualora l'impianto, superiore a 35 kW, all'atto della verifica non rivela carenze tecniche ma bensì solo documentale secondo quelli che sono gli obblighi da soddisfare presso gli organi di controllo (ISPESL e Vigili del Fuoco) saranno considerati 60 gg. (sessanta giorni) solari sempre dalla data della verifica.

Per la sostituzione dei generatori di calore secondo quanto previsto dalla legge 10/91 e relativo decreto di attuazione DPR 412/93 nell'art. 11 comma 15 sono previsti 300 gg. solari a partire dalla data della verifica.

Per gli interventi di maggiore entità (canne fumarie, adeguamenti centrali termiche, adempimenti legislativi) entro e non oltre i termini sopraelencati, il responsabile dell'impianto dovrà inviare all'A.S.E.A. S.p.a. apposito rapporto di controllo tecnico, o copia della dichiarazione di conformità redatto da un'impresa abilitata, attestante l'avvenuto ripristino dell'impianto nelle condizioni di legge, unitamente a copia dell'attestazione di pagamento della tariffa prevista dalla Provincia di Benevento riferita all'eliminazione delle inidoneità.

In tutti i casi di trasformazione, ampliamento o adeguamento parziale o totale dell'impianto termico dovrà essere inoltre fornita copia della dichiarazione di conformità prodotta dall'impresa che ha eseguito i lavori. Parte delle dichiarazioni ricevute saranno soggette a controllo a campione.

In caso di mancata trasmissione della documentazione necessaria a dimostrare l'effettiva eliminazione di tutte le inidoneità di II livello secondo la norma vigente, nei modi e termini prestabiliti, l'A.S.E.A. S.p.a. provvederà ad effettuare una seconda verifica con onere a carico del responsabile dell'impianto secondo la tariffa prevista per le seconde visite a fronte di non conformità individuate in precedenza.

Qualora vengano rilevate, durante la seconda verifica, su un impianto termico classificato come pericoloso, le stesse inidoneità, se pur parzialmente risolte ma che confermano comunque la pericolosità all'impianto, così come riportato nel rapporto di controllo tecnico, l'A.S.E.A. S.p.a. provvederà a darne immediata comunicazione alla Provincia di Benevento.

Disciplinare Tecnico per le Verifiche degli Impianti Termici nella Provincia di Benevento

La Provincia di Benevento si attiverà presso il comune di appartenenza dell'utente per l'adozione degli adempimenti di competenza previsti dalla normativa vigente.

Qualora alla successiva seconda verifica si riscontrassero sull'impianto inidoneità di II livello non risolte si attiveranno da parte della Provincia di Benevento le procedure per l'attivazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 10/91 (da € 516,00 ad € 2.516,00).

Art. 25 Pagamenti e diffide

L'A.S.E.A. S.p.a. sarà remunerata direttamente dagli utenti secondo i corrispettivi previsti all'art. 7 del contratto di servizio.

Sarà pertanto suo compito emettere i relativi bollettini con gli importi previsti, stabilire le modalità e tempi di pagamento nonché effettuare il servizio di riscossione, anche per eventuali diffide e riscossioni coattive dei costi, in caso di inadempimento dell'utente.

Art. 26 Elenco delle verifiche

Ogni sei mesi di attività e comunque ad ogni richiesta della Provincia di Benevento, l'A.S.E.A. S.p.a. provvederà a trasmettere alla stessa, un elenco degli impianti verificati e delle visite non effettuate per cause non imputabili all'A.S.E.A. S.p.a. Quest'ultima provvederà, inoltre a trasmettere dettagliata relazione inerente lo svolgimento del servizio ed eventuali difficoltà riscontrate a livello logistico operativo per cause non da essa dipendenti.

Art. 27 Trasmissione dei risultati delle verifiche

Entro il 1° novembre di ciascun anno, l'A.S.E.A. S.p.a. comunicherà alla Provincia di Benevento i risultati delle verifiche effettuate negli ultimi 12 mesi.

I dati saranno trasmessi su supporto informatico idoneo alla mole dei dati trattati.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 Controlli e penalità

La Provincia di Benevento potrà effettuare tutte le verifiche che ritiene necessarie al fine di controllare il rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare tecnico.

A tale scopo si precisa che per irregolare effettuazione di una verifica si intende che la verifica stessa risulta, ad un successivo controllo, svolta in maniera palesemente incompleta o non in linea con le norme tecniche di riferimento, i cui risultati contraddicono manifestamente l'evidenza.

Per le fattispecie sotto indicate si applicheranno le seguenti penali:

Disciplinare Tecnico per le Verifiche degli Impianti Termici nella Provincia di Benevento

1. Per la mancata o ritardata trasmissione degli elenchi e/o dati di cui agli articoli 26 e 27 del Disciplinare tecnico la Provincia di Benevento addebiterà all'A.S.E.A. S.p.a la penale di 500 Euro per ogni frazione di 15 giorni di ritardo. In caso di ritardo superiore a 12 mesi la Provincia di Benevento si riserva di poter rescindere il contratto.
2. Per l'irregolare effettuazione delle verifiche la Provincia di Benevento addebiterà all'A.S.E.A. S.p.a. una penale pari al doppio del corrispettivo incassato dall'A.S.E.A. S.p.a. per quella verifica. La Provincia di Benevento si riserva comunque di rescindere il contratto in caso di reiterate e continue irregolarità sui controlli.
3. Per il grave mancato rispetto dei contenuti contrattuali la Provincia di Benevento emetterà richiamo scritto dall'A.S.E.A. S.p.a. intimando il tempo perentorio per le ottemperanze previste.
4. Il mancato rispetto del tempo intimato per palese colpa dell'A.S.E.A. S.p.a. o il reiterato ripetersi della mancanze contestate darà il diritto alla Provincia di Benevento di effettuare la risoluzione del contratto con il recupero degli eventuali danni subiti.

Art. 29

Modifica disciplinare Tecnico

Qualora durante il corso delle attività previste nel contratto di affidamento del servizio si dovessero presentare difficoltà di carattere logistico-operativo, il presente disciplinare potrà essere, modificato in comune accordo, tra la Provincia di Benevento e l'A.S.E.A. S.p.a. in quelle parti ritenute opportune al fine di migliorare il servizio anche nell'ambito di una logica di collaborazione sia con i cittadini interessati che con gli operatori del settore.

Art. 30

Nuove disposizioni Legislative

Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti in materia. Nel caso che, nel corso dell'attività, sopraggiungessero nuove disposizioni di legge di carattere tecnico normativo relativamente alle verifiche degli impianti termici, il presente disciplinare verrà, di conseguenza, modificato e aggiornato in relazione alle nuove disposizioni.